



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 25	Del 29/01/2018
Località: Via Ghilarza(intero tratto). Istituzione limite di velocità a 10 km/h. Divieti temporanei.	Validità: dall'installazione della segnaletica stradale, sino al ripristino della condizioni di sicurezza del manto stradale.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 12 dell'11/03/2018, di nomina del Dirigente Settore Vigilanza Trasporti Viabilità, dott. Rinaldo Dettori;

Vista la segnalazione di dissesto stradale pervenuta da personale del Settore LL.PP. e Manutenzioni in data 19/01/2018, con mail interna del Geom. D. Falchi, con la quale si comunica che in via Ghilarza, intero tratto, sono presenti numerose buche che pregiudicano il passaggio veicolare e pedonale, quindi possibili cause di pericolo per la pubblica incolumità;

Atteso che, si è proceduto ad effettuare verifiche sul posto, riscontrando che le anomalie del manto stradale presenti rendono opportuno intervenire con provvedimento istitutivo del limite di velocità consentito a 10 km/h (dieci km/h) sull'intero tratto della via Ghilarza, poiché il grado di dissesto del manto stradale è tale da poter provocare danni ai veicoli in transito a velocità superiore a quella di nuova istituzione;

Visto il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), si procede all'installazione di idonea cartellonistica riprodotte il *segnale di pericolo* di cui alla Fig. Il 1 - Art. 85 (Strada deformata) ed il *segnale di divieto* di cui alla Fig. Il 50 - Art. 116 (Limite massimo di velocità 10 km/h);

Considerato che la nuova istituzione del limite di velocità di 10 km/h nel tratto indicato, rimarrà tale fino alla messa in sicurezza ed al ripristino della segnaletica stradale;

Acclarato che al momento del ripristino delle condizioni complessive della sicurezza stradale (manto e segnaletica) si procederà a rimuovere la segnaletica sopra descritta ed al ripristino delle condizioni di percorribilità con velocità massima consentita pari a 50 km/h, come disposto dall'art. 142, c. 1, D. Lgs. n. 285/1992 per tutto il territorio comunale, con cessazione della produzione degli effetti da parte della presente ordinanza;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad adeguare la segnaletica stradale esistente;

Richiamati il D. Lgs. n. 285/1992 ed il D.P.R. n. 495/1992, e loro mm.ii.;

Visti gli Artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992;

Visto l'art. 107, c. 5, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 46 dello Statuto Comunale;

Valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, ai sensi del D. Lgs n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992, **con decorrenza dall'installazione della segnaletica stradale**



COMUNE DI ORISTANO

- Nell'intero tratto di via Ghilarza è istituito il limite di velocità pari a 10 km/h sino al ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale;
- la modifica della segnaletica stradale verticale e/o orizzontale già presente, da attuarsi mediante installazione del *segnale di pericolo* di cui alla Fig. II 1 - Art. 85 (Strada deformata) ed il *segnale di divieto* di cui alla Fig. II 50 - Art. 116 (Limite massimo di velocità 10 km/h) del D. Lgs n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992,;
- l'annullamento di eventuali provvedimenti contrastanti con quanto disposto.
- al momento del ripristino delle condizioni complessive della sicurezza stradale (manto e segnaletica) si procederà a rimuovere la segnaletica sopra descritta ed al ripristino delle condizioni di percorribilità con velocità massima consentita pari a 50 km/h, come disposto dall'art. 142, c. 1, D. Lgs. n. 285/1992 per tutto il territorio comunale, e contemporanea cessazione della produzione degli effetti da parte della presente ordinanza.

AVVERTE

- **che** nei confronti dei trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;
- **che** la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- **che** avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e, in relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e agli operatori di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285/1992 la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

RD/ac

Dalla Residenza Municipale, lì 29/01/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
DETTORI RINALDO
con firma digitale**